

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 16 novembre 2020 - n. 13872

Proroga del divieto di pesca e detenzione della specie carpione (salmo carpio) nelle acque bresciane del lago di Garda

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Visto il regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 per la tutela della fauna ittica e la disciplina dell'attività di pesca nel lago di Garda, e in particolare:

- l'art. 7 comma 3 che prevede, per comprovate esigenze di tutela, la possibilità di istituire il divieto di pesca per una determinata specie ittica, anche con una durata pluriennale, previa verifica periodica dell'andamento della sua popolazione;
- l'art. 8 che individua la tipologia degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva, con particolare riferimento alla «tirlindana da carpione»;
- l'art. 11 che individua la tipologia degli attrezzi consentiti per la pesca professionale, con particolare riferimento alla rete semplice «antanello»;

Richiamate le determinazioni dirigenziali della Provincia di Brescia n. 346 dell'11 novembre 2015 e n. 392 del 2 dicembre 2015 con cui la Provincia di Brescia ha istituito per un quinquennio il divieto di pesca e detenzione del carpione nel lago di Garda, specie unica al mondo e presente solo nelle acque gardesane, gravemente minacciata e a serio rischio di estinzione;

Visto che il medesimo provvedimento è stato adottato dalla Provincia di Verona sino al 2020 e dalla Provincia autonoma di Trento sino al 2023;

Rilevato che a protezione della specie sono state adottate misure regolamentari finalizzate a conservare le originarie zone di frega con istituzione del divieto di accesso e di messa in posa delle reti da fondo; sono continuate le attività gestionali per sostenere la specie che, nel territorio bresciano, si sono concretizzate nella riproduzione artificiale in cattività presso idoneo impianto e nella attività ittiogenica svolta presso l'incubatoio ittico di Desenzano con interventi di fecondazione artificiale rigorosamente controllati su un numero limitato di riproduttori selvatici;

Ritenuto indispensabile continuare a garantire una idonea protezione della specie prorogando il periodo di divieto assoluto di pesca, misura efficace se condivisa su tutto il bacino lacustre;

Considerato che durante la riunione del 12 novembre 2019 del tavolo di coordinamento interregionale del lago di Garda, i rappresentanti delle Regioni si sono espressi concordemente sull'opportunità di prevedere alla loro scadenza la proroga dei provvedimenti relativi alle misure di tutela della specie;

Preso atto che Regione Veneto con d.g.r. 1466 del 3 novembre 2020 ha prorogato il divieto di pesca dilettantistica e professionale del carpione del Garda per il prossimo triennio con l'adozione di misure restrittive degli attrezzi e delle modalità di pesca atti alla cattura della specie;

Ritenuto di fissare analoghe misure sulla sponda bresciana del Garda per l'intera durata del periodo di divieto assoluto di cattura del Carpione prevedendo in particolare:

- il divieto di utilizzo dell'attrezzo denominato «tirlindana da carpione» le cui caratteristiche sono definite all'art. 8 comma 3 lett. b) 1 del Regolamento regionale 5/2013;
- il divieto di messa in posa della rete semplice «antanello» di cui all'art. 11 comma 1 lett. d) 4 del regolamento regionale 5/2013, ad una profondità maggiore di 50 metri, ad esclusione del periodo compreso tra il 20 giugno e il 20 agosto quando tale limite è ridotto a 20 metri;
- la possibilità di ridurre a 30 metri la profondità oltre la quale è vietata la messa in posa della rete antanello laddove siano presenti aree di frega della specie o siti di presenza del carpione meritevoli di particolare tutela;

Dato atto che il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte ed è comunque adottato prima della scadenza del divieto che viene prorogato con il presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare: la d.g.r. n. 993 dell'11 dicembre 2018 «X Provvedimento organizzativo 2018», con la quale è stato affidato a Claretto Franco l'incarico

di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Brescia; la d.g.r. n. 2144 del 16 settembre 2019 «VIII provvedimento organizzativo 2019» di proroga dello stesso e da ultimo la d.g.r. n. 3260 del 16 giugno 2020 «VIII Provvedimento Organizzativo 2020» con la quale è stato conferito a Claretto Franco l'incarico ad interim per la medesima Struttura;

DECRETA

1. di prorogare dalle ore 12:00 del 2 dicembre, data di scadenza del precedente provvedimento della Provincia di Brescia, fino alle ore 12:00 del 2 dicembre 2023, il divieto assoluto di pesca professionale e dilettantistica del Carpione del Garda con divieto di trattenimento e detenzione sul luogo di pesca, inclusa l'imbarcazione e relativo sito di approdo, di esemplari di Carpione;

2. di vietare, per la durata indicata al punto 1, l'utilizzo dell'attrezzo denominato «tirlindana da carpione» le cui caratteristiche sono definite all'art. 8 comma 3 lettera b.1 del regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5;

3. di vietare, per la durata indicata al punto 1, la messa in posa della rete semplice «antanello» di cui all'art. 11 comma 1 lettera d.4 del medesimo regolamento regionale, ad una profondità maggiore di 50 metri, ad esclusione del periodo compreso tra il 20 giugno e il 20 agosto quando tale limite è ridotto a 20 metri fermo restando il divieto di utilizzo dell'attrezzo come previsto dallo stesso articolo dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 novembre al 15 gennaio;

4. di fissare, con successivo provvedimento, a 30 metri la profondità oltre la quale è vietata la messa in posa della rete antanello laddove siano presenti aree di frega della specie o siti di presenza del carpione meritevoli di particolare tutela;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Corpo di Polizia provinciale di Brescia, ai Carabinieri Forestali di Brescia, alla Regione Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento, ai rappresentanti dei pescatori di professione, alle Associazioni di pesca riconosciute;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL di Regione Lombardia.

Il dirigente
Franco Claretto